

Prot. n. 180/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 20 Luglio 2017

Oggetto: **Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate negli anni 2017 e 2018 – Circolare INPS n. 109/17.**

L'INPS fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di bilancio 2017 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Con circolare n. 109 del 10 luglio 2017, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni in merito all'art. 1, commi 308-310, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (v. Circolare n. 513 del 29/12/16), ai sensi del quale, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, viene riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta, a domanda e nei limiti di spesa di cui al comma 309, per le assunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30% delle ore di alternanza previste a norma dell'art. 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "buona scuola");
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) erogati in base al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- 30% del monte ore stabilito per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi previsti, con riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS), dal Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
- 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. "di primo livello") o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. "di terzo livello").

Tanto premesso, nel riprodurre in allegato il testo della menzionata circolare, se ne sintetizzano gli aspetti di maggiore interesse nell'apposita Nota Illustrativa.

Cordialità



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)